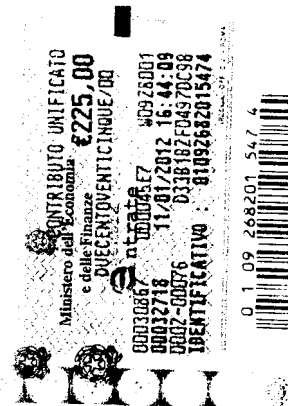


TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 28 L. 20.05.1970 n°300

1
Avv. **ALFREDO MARINO**
Via Francesco Paolo Volpe, 46
84122 SALERNO
Tel/Fax 089.2753613

Per la **C.I.S.L.-F.P.S.**, in persona del Segretario Provinciale Generale p.t. **Dr. Matteo Buono**, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Marino-CF.MRNLRD64T10H703N P.E.C. alfredomarino@pec.it, presso Questi elett.te dom.to in Salerno alla via F. Paolo Volpe n. 46, giusta mandato a margine del presente atto.



RICORRENTE

CONTRO

Comune di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Salerno alla Via Roma

Avv.to **ALFREDO MARINO**
Vi conferisco mandato onde rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nonché nei gradi successivi e nel procedimento esecutivo ed eventuali riassunzioni, con più ampia facoltà compresa quella di proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, farsi sostituire, transigere, conciliare, rinunciare e incassare somme. Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e per l'effetto V autorizzo al trattamento degli stessi in ordine a mandato conferito. Eleggo dom.liu presso il Vs studio in Salerno alla via F. Paolo Volpe n. 46

RESISTENTE

Oggetto: Condotta antisindacale

FATTO

1. E' noto, che i documenti fondamentali della contabilità di un Ente locale si identificano nel *Bilancio di previsione* e nel *Rendiconto di gestione*. Il primo suole essere definito come lo strumento contabile che rappresenta, a preventivo, la gestione finanziaria annuale

IL SEGRETARIO GENERALE



itali

[Handwritten signature]

di competenza. All'interno del "sistema di bilancio" i documenti contabili – bilancio annuale e pluriennale – hanno la finalità di rappresentare con chiarezza gli effetti contabili delle scelte assunte e di manifestare la coerenza, dal punto di vista finanziario, con il programma politico dell'Amministrazione;

2. In sintesi, il Bilancio annuale di previsione deve assolvere, contemporaneamente, le funzioni di tipo politico-amministrativo, economico-finanziario **ed informativo**, e particolarmente deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l'impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso;
3. Orbene, con nota, datata 21.12.2011 ed in pari data indirizzata a mezzo posta elettronica, la ricorrente O.S. evidenziava e nel contempo richiedeva quanto segue *"...Considerato che l'Amministrazione Comunale si appresta ad approvare il Bilancio per l'anno 2012, con la presente chiede urgente convocazione, per la dovuta informativa, concertazione ecc..., sulle materie attinenti le spese del personale..."*; **(cfr. doc. in atti)**
4. Ciò posto, in data 02.01.2012, cioè all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio, la ricorrente O.S. apprendeva che resistente Amministrazione, senza aver fornito alcuna preventiva ovvero successiva **informazione**, con Deliberazione della Giunta Comunale N. 1040 del 30.11.2011, d'imperio, aveva proceduto ad approvare lo Schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e lo Schema

del Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
(cfr. doc. in atti)

5. Ed ancora, in data 13.01.2012, parimenti all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio, la ricorrente O.S. apprendeva che la resistente Amministrazione, sempre senza aver fornito alcuna preventiva ovvero successiva **informazione**, con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 28.12.2011, e sempre d'imperio, aveva proceduto ad approvare "...la proposta di Giunta Comunale, con le modifiche sotto riportate, N. 1040 del 30.11.2011 avente ad oggetto "Schema di Bilancio di Previsione anno 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014...."; (cfr. doc. in atti)

DIRITTO

L'art. 6 del D.Lgs del 30.03.01 n. 165 testualmente recita: "*Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e **previa consultazione** delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9*" (cfr. art. 6 D.lgs 165/01)

A livello poi di normativa contrattuale l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Autonomie Locali 2002-2005, dispone: "*L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti*

sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

*Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata, **l'informazione deve essere preventiva ...***

(cfr. art. 7 C.C.N.L. di settore).

Ed invero, l'art. 6 del citato C.C.N.L. quanto segue recita "1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 1/4/1999, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, del CCNL citato può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. 2. La concertazione si effettua per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro

comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dall'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti".

(cfr. art. 6 C.C.N.L. di settore)

Laddove l'art. 9 del C.C.N.L. dell'1.4.'99 statuisce che : "1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a). 2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo. COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI (Art. 10 CCNL 1/4/1999) 1. Ai fini de)]a contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. 2.

Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - dalle R.S.U; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria finanziarie del presente CCNL. 3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).

(cfr. C.C.N.L. Enti Locali 2002-2005)

A livello poi di **vigente** normativa decentrata integrativa, si evidenzia che l'art. 6 del C.C.D.I. per il Personale del Comune di Salerno 2006-2007, dispone che “...*prima dell'avvio della contrattazione integrativa decentrata devono essere messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali i dati riferiti : a) alla spesa per il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relative ai fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativo...*”;

(cfr. art. 6 C.C.D.I. in atti)

L'art. 7 del C.C.D.I. per il Personale del Comune di Salerno 2006-2007, individua, poi, le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, laddove il 4° comma dell'art. 10 del prefato C.C.D.I. espressamente prevede che “ *sono oggetto di informazione preventiva a) il piano occupazionale nelle diverse tipologie di lavoro previste e le relative procedure con i dati relativi al numero del personale in servizio suddivisi per categoria e tipologia di contratto ; b)la determinazione del contingente del personale a tempo parziale ;c) la verifica periodica della produttività degli uffici; d) le misure generali volte a favorire le pari opportunità; e) le linee generali di*

formazione del personale; f) gli indirizzi generali e gli atti a valenza generale in materia di trattamento di missione e lavoro straordinario; g) le proposte di regolamenti in materia di organizzazione del personale, nonché di spese per il personale...”; h) la determinazione del numero dei posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per categoria e profilo professionale; i) l’istituzione, modifica e soppressione di strutture organizzative; l) le modifiche delle competenze dei servizi quando abbiano incidenza sul personale assegnato;” (cfr. art 10 C.C.D.I. in atti)

Orbene, in relazione al riportato quadro normativo, risulta palese che l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 abbisognavano di preventiva informazione, in quanto atti di valenza generale e di pregnante carattere finanziario, che producono effetti diretti sui rapporti del personale in forza e sulla futura disciplina ed organizzazione del lavoro, tipiche materie, queste, oggetto di informazione sindacale preventiva.

Ed invero, con l’avvenuta approvazione degli atti di cui in narrativa, la convenuta Amministrazione ha unilateralmente disciplinato e determinato :

6. Il piano occupazionale nelle diverse tipologie di lavoro, come risulta dalla pagina n. 64 della “Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012-2014”, allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.12.2011 N. 57; **(cfr. doc. in atti)**

7. Le spese per il personale, con una riduzione media, degli stipendi ed accessori da corrispondersi, **pari da € 6.376,81 per ogni singolo dipendente**, come risulta dalla pagina n. 55 della “Relazione Tecnica al Bilancio annuale di previsione 2012”, allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.12.2011 N. 57; **(cfr. doc. in atti)**
8. Le spese da destinarsi alla formazione del personale, come risulta dalla pagina n. 60 della “Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012-2014”, allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.12.2011 N. 57; **(cfr. doc. in atti)**
9. Gli indirizzi generali e gli atti a valenza generale in materia di trattamento di missione e straordinario;
10. Il numero dei posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per categoria e profili professionali, come risulta dalla “Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012-2014”, allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.12.2011 N. 57; **(cfr. doc. in atti)**

Ne discende che la resistente Amministrazione **doveva preventivamente informare** la ricorrente O.S. prima di assumere le proprie determinazioni !

Nulla di quanto sopra è stato, però, posto in essere dal Comune di Salerno, che, appropriandosi di autorità “assoluta” non riconosciutagli dalla legge, in modo avulso dal rispetto delle prerogative sindacali, ha ritenuto di non consultare ed informare la ricorrente O.S., violando, *altrsi*, con tale *modus*

operandi, anche i principi di correttezza e buona fede posti a fondamento **di corrette e sane relazioni sindacali.!**

Ed invero, nella fattispecie in esame, la resistente parte ha ignorato completamente la normativa legale e contrattuale disciplinante l'istituto dell'"informazione", giacchè :

11. non ha **mai "informato"**, né prima né dopo il compimento degli atti impugnati, la ricorrente Organizzazione Sindacale .

Ne discende che, con la predisposizione ed attuazione degli atti amministrativi evidenziati in narrativa, la convenuta parte ha posto in essere una sostanziale violazione delle regole legali e pattizie, rideterminando, in modo **unilaterale, abnorme ed arbitrario**, quanto, invece abbisognava di preventiva informazione e successiva concertazione, con pedissequo disconoscimento dell'importanza del ruolo del sindacato, tale da ledere quegli interessi alla cui tutela è preordinato l'art. 28 Sta. Lav.

Ed invero dalle circostanze fattuali innanzi evidenziate, deriva un totale disconoscimento del ruolo sindacale nella dinamica contrattuale con conseguenziale lesione del suo prestigio, giacchè responsabile non solo dell'accordo, ma anche della sua gestione, con effetti possibili di disaffezione sugli scritti e anche sui non aderenti.

Cfr. Pret. Milano 26.7.90; Pret. Milano 14 agosto 1990; Pret. Milano 27 gennaio 1992; Pret. Roma 16 febbraio 1991; Pret. Roma 26 luglio 1991. Pretura Vallo Lucania,

18 aprile 1997, in D.L. Riv. Critica dir. lav. 1997,523. Pretura Milano, 15 gennaio 1996, in D.L. Riv. Critica dir. lav. 1996, 631. Pretura Roma 26 luglio 1991, in Foro it. 1992, I, 254. Pretura Roma, 7 maggio 1992 Flali Cisl e altro c. Acea Roma Riv. giuro lavo 1994,11,603 nota (DI FRANCESCO); Pretura Roma, 23 luglio 1994 Sinalco Cisl C. Min. int. Foro it. 1995, I, 708.; Tribunale di Salerno Sentenza del 18.07.'10; Tribunale di Salerno Sentenza del 29.06.'11;

Se, infatti, può ipotizzarsi un caso in cui il sindacato pone in discussione tutta la sua credibilità e la sua capacità di incidenza sulla scelta datoriale, ciò si verifica quando la materia del contendere ha ad oggetto **atti e/o accordi di gestione** stante la loro diretta incidenza sul personale in forza.

*“....da rilevarsi,preliminarmente,che il legislatore del 2009 non è intervenuto sul testo dell’art 6 del D.lgs 165/01,pur non dimenticando l’art. 6 (cfr. art 35),per cui appare evidente la intenzione del legislatore di non abrogare o modificare il testo di detto articolo, e, conseguenzialemte ,gli obblighi ivi previsti. Quindi,l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazione organiche sono determinate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.Le questioni **attinenti alla pianta organica,alla diversa distribuzione del personale tra uffici,l’accorpamento o lo smembramento di uffici con creazione di nuovi** devono essere,quindi,oggetto di **previa consultazione sindacale ex art. 6 D.lgs. 165/01...**”.*

cfr. Tribunale S. Maria Capua Vetere, Sentenza del 17.05.2011 N. 2900/2011 Reg.Cont.

Ed invero, posto che la concertazione consiste in una procedura non negoziale volta a favorire, ove possibile, la ricerca di una posizione condivisa sulle materie ad essa espressamente demandate, non vi è dubbio alcuno che prima dell'adozione degli atti in questione, la resistente Amministrazione avrebbe dovuto “informare” la ricorrente O.S., onde consentirle di esercitare la facoltà di attivare la procedura della concertazione, normativamente e contrattualmente prevista e disciplinata!

Né contro, può sostenersi la legittimità dell’operato di controparte invocandosi la novella prevista dal D.lgs 150/09 che introduce una sostanziale revisione del sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego, poiché la piena applicazione di tale disciplina, secondo quanto previsto nell’iter temporale di cui all’art. 65 dello stesso decreto, e come ormai ribadito da giurisprudenza costante, è subordinata alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi !

Cfr. Tribunale di Napoli Sentenza del 08.04.’11; Tribunale di Lamezia Terme Sentenza del 02.02.’11; Tribunale di Torino Sentenza del 02.04.’10; Tribunale di Salerno Sentenza del 18.07.’10; Tribunale di Trieste Sentenza del 05.10.’10;

In relazione al profilo dell'attualità della condotta, si osserva:

"L'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamenti illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua libero svolgimento del 'attività sindacale'".

Cassazione civile sez. lav. 2 giugno 1998, no 5422, in Giust. Civ. Mass. 1998, 1200.

"Tra le condizioni di proponibilità della domanda di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970 non va annoverata l'immediatezza della reazione dei soggetti lesi dalla condotta del datore di lavoro denunciata come antisindacale, pertanto l'azione può essere proposta anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta illegittima, purchè il comportamento denunciato sia ancora in atto e ancora permangono gli effetti lesivi della libertà e delle attività del sindacato o del diritto di sciopero".

Cassazione civile sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1600, in Giust. Civ. Mass. 1998, 342, Notiziario giur Lav. 1998, 2670

Per quanto attiene, invece, l'ammissibilità di una pronunzia di mero accertamento della condotta antisindacale, si osserva che:

"Va positivamente valutata la possibilità di una sentenza di mero accertamento della condotta antisindacale (anche e soprattutto) nel settore del pubblico impiego, a fronte di un comportamento del datore di lavoro pubblico che abbia disposto una modifica dell'orario di lavoro violando il diritto di informazione e consultazione del sindacato previsto dagli artt. 10 e 16 del D.Lgs n. 29/1993, così incidendo sulla sfera patrimoniale di quest'ultimo, intesa come comprensiva del diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione".

Cassazione sezione lavoro - sentenza dell'8 ottobre 1998, n. 9991. Press. De Tommaso - Rel. Cellrino - P.M. (Diff.) Frazzini - Ric. Filsel Cisl- Res. Comune di Gambellara.

Per quanto attiene, invece, alla volontarietà degli effetti, si osserva che *"...Per la individuazione della condotta antisindacale, sia tipica che atipica, è assolutamente irrilevante l'elemento intenzionale"*.

Cass. Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295, in Dir. Lav.1997, D, 407 nota (VALLEBONA); Cass. Sez. Lav. 22.07.1992, n. 8815.

Infine, da ultimo, si evidenzia che, in tema di repressione di condotta antisindacale, non vige il **divieto** per il Giudice Ordinario di effettuare l'**annullamento** degli atti amministrativi di cui si è chiesta la rimozione!
Cfr. Cass. Sez. Un. N. 7179\98

Ergo,in relazione alle riportate circostanze fattuali ed ai citati riferimenti normativi e giurisprudenziale,la ricorrente parte ut supra rapp.te e difesa

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di voler fissare con decreto l'udienza di discussione per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A - Accertare e dichiarare antisindacale, ex art. 28 L300\70, la condotta posta in essere dalla convenuta Amministrazione e per l'effetto disporre rimozione degli effetti mediante annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale N. 1040 del 30.11.2011, nonché della Deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 28.12.2011 e di tutti gli atti connessi,conseguenziali e discendenti, in quanto viziati da antisindacalità e ciò per le argomentazioni di cui in narrativa;

B – **Stante la recidiva della resistente Amministrazione**,accertare e dichiarare antisindacale, ex art.28 L.300\70, la condotta posta in essere dalla convenuta parte ed ordinarsi la pubblicazione,a carico e spese della resistente,dell'emanando decreto sui quotidiani *a tiratura locale* -quali "Il Mattino", "La Città", "Roma", "Metropolis" ecc..- ed emettere,comunque, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a garantire la rimozione degli effetti e ciò per le causali e le argomentazioni esposte in domanda;

C - Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Sulle circostanze di cui ai capi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 del presente ricorso si indicano,in qualità di informatori:

1. Raffaele Vitale;
2. Monaco Guido Nicola;
3. Bruno Barbato;

Con riserva di ulteriori richieste istruttorie,in relazione al comportamento processale di controparte,si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e si produce e deposita :

1. Copia nota del 21.12.11,con ricevuta di trasmissione a mezzo posta elettronica;
2. Copia Deliberazione della Giunta Comunale N. 1040 del 30.11.2011 e relativi allegati;
3. Copia Deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 28.12.2011 e relativi allegati;
4. Copia C.C.D.I. Comune di Salerno 2006/2007 -;
5. Copia C.C.N.L. Enti Locali -2008-2009-;
6. Copia C.C.N.L. Enti Locali -2002-2005-;

Salerno li 21.01.2012

Avv. Alfredo Marino

